



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 29 aprile 2024
(OR. en)**

**2023/0452(COD)
LEX 2338**

**PE-CONS 52/1/24
REV 1**

**JAI 318
ENFOPOL 96
CRIMORG 36
IXIM 69
DATAPROTECT 100
CYBER 58
COPEN 94
FREMP 102
TELECOM 81
COMPET 213
MI 206
CONSOM 74
DIGIT 59
CODEC 579**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2021/1232
RELATIVO A UNA DEROGA TEMPORANEA A TALUNE DISPOSIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2002/58/CE PER QUANTO RIGUARDA L'USO DI TECNOLOGIE
DA PARTE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE
INDIPENDENTI DAL NUMERO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
E DI ALTRO TIPO AI FINI DELLA LOTTA
CONTRO GLI ABUSI SESSUALI ONLINE SUI MINORI**

REGOLAMENTO (UE) 2024/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

**che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea
a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda
l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale
indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo
ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, in
combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ Parere del 17 gennaio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

² Posizione del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 aprile 2024.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio³ prevede un regime temporaneo per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa della preparazione e adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale online sui minori ("quadro giuridico a lungo termine"). Tale regolamento si applica fino al 3 agosto 2024.
- (2) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori, adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022, mira a fornire il quadro giuridico a lungo termine. Tuttavia, i negoziati interistituzionali su tale proposta non sono ancora stati avviati ed è certo che non si concluderanno in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 in esso eventualmente contenute, sia adottato, entri in vigore e si applichi prima del 4 agosto 2024.

³ Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41).

- (3) È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell'Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, e senza interruzione, in attesa della conclusione dei negoziati interistituzionali relativi alla proposta, e dell'adozione, dell'entrata in vigore e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine. I legislatori esprimono il proprio impegno a raggiungere quanto prima un accordo sul quadro giuridico a lungo termine e al fine di evitare ulteriori proroghe del regolamento (UE) 2021/1232 in futuro.

- (4) Date le circostanze particolari, è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogare il periodo di applicazione per un periodo che è limitato a quanto strettamente necessario per l'adozione del quadro giuridico a lungo termine e per la sua entrata in vigore. È fondamentale osservare che tale proroga è eccezionale e non dovrebbe costituire un precedente per ulteriori proroghe. Il regolamento (UE) 2021/1232 è stato inizialmente concepito come strumento temporaneo e transitorio che fungesse da tramite tra l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, che ha incluso i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ a partire dal 21 dicembre 2020, e l'istituzione del quadro giuridico a lungo termine. Contrariamente alle aspettative dei legislatori, è necessario prorogare l'applicazione del regolamento (UE) 2021/1232, per via dell'assenza di un quadro giuridico a lungo termine concordato.

⁴ Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

⁵ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

- (5) A norma del regolamento (UE) 2021/1232, affinché si applichi la deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero sono tenuti a pubblicare e presentare all'autorità di controllo competente e alla Commissione una relazione sul trattamento dei dati personali ai sensi di tale regolamento.
- (6) Alla luce della relazione della Commissione sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232, è necessario migliorare la presentazione di relazioni alla Commissione sia da parte degli Stati membri che dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. È inoltre importante sottolineare che la Commissione dovrebbe elaborare tempestivamente una relazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/1232.
- (7) Al fine di agevolare la presentazione di relazioni da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, in particolare per garantire che le loro relazioni siano leggibili meccanicamente e facilmente accessibili, è opportuno stabilire un formato comune per la presentazione di tali relazioni.
- (8) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.

⁶ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (9) Tenuto conto della necessità di garantire tempestivamente la certezza del diritto, e tenuto conto della natura limitata delle modifiche previste dal presente regolamento, ossia la proroga del periodo di applicazione del regime temporaneo e l'attribuzione alla Commissione delle competenze di esecuzione al fine di stabilire un formato comune per la presentazione delle relazioni, è opportuno disporre che il presente regolamento debba entrare in vigore quanto prima.
- (10) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 gennaio 2024.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1232,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁷ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1232 è così modificato:

1) all'articolo 3, è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I dati inclusi nella relazione di cui al paragrafo 1, lettera g), punto vii), sono forniti per iscritto mediante un modulo standard. Al più tardi entro il 3 dicembre 2024 la Commissione determina il contenuto e la presentazione di tale modulo mediante atti di esecuzione. In tal modo, la Commissione può suddividere in sottocategorie le categorie di dati elencate al paragrafo 1, lettera g), punto vii).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2.";

2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell'articolo 8, la Commissione elabora entro il 4 settembre 2025 una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

4) all'articolo 10, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 3 aprile 2026.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

La presidente

Per il Consiglio

Il presidente